

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2762

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRETTI, LA TORRE, MACALUSO EMANUELE, MICELI,
VITALI, LA MARCA, RIELA, BOTTARELLI, RIGA GRAZIA,
TAMINI, TANI**

Presentata il 15 febbraio 1974

**Snellimento delle procedure nelle opere di ricostruzione e
ulteriori provvedimenti a favore delle popolazioni della
valle del Belice colpite dal sisma del gennaio 1968**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che sottoponiamo all'approvazione della Camera tende a dare un maggiore impulso al processo di ricostruzione dei paesi della valle del Belice eliminando tra l'altro alcune strozzature del nostro vecchio ordinamento amministrativo, le cui conseguenze, unite a quelle generate dalla vischiosità burocratica, contribuiscono a disperdere nel tempo il conferimento degli appalti e l'esecuzione delle opere.

Oggi, e non soltanto nel Belice, molte gare restano deserte perché tra l'elaborazione e l'approvazione del progetto e l'esperimento della gara trascorrono dai due ai tre anni, durante i quali per il variare dei prezzi sul mercato, si è costretti a rivedere le tariffe e quindi a ripetere tutta l'istruttoria: approvazione della maggiore spesa, decreto dell'ispettore, registrazione Corte dei conti, avvisi di gara, inviti, eccetera.

Inoltre, nella valle del Belice, negli ultimi due anni, non si è proceduto all'appalto di nuovi lavori a causa della liquidazione dell'ISES e dell'interruzione del flusso finanziario da parte del Tesoro per l'aliquota del 1973.

L'ISES, come è noto, ha avuto nel 1968, con atto di concessione, l'affidamento della progettazione; esecuzione e direzione dei lavori a carico dello Stato, compito svolto con un certo impegno fino alla prima metà del 1972, dopo di che, confermata la liquidazione dell'ente e verificatosi il volontario allontanamento di molti tecnici, non soltanto si sono bloccati gli appalti, ma è mancata anche la vigile sorveglianza e il controllo dei lavori in corso. Non vi è dubbio che tale situazione si sarebbe potuta sbloccare fin dall'inizio del 1973, revocando la concessione all'ISES e trasferendo il personale alle dirette dipendenze dell'Ispettorato, il quale da oggi in poi dovrà sostituirsi alle funzioni prima attribuite all'ISES.

Perché i colleghi abbiano un quadro dello stato attuale dei lavori di ricostruzione nella valle del Belice e possano rendersi conto della necessità di un nuovo provvedimento legislativo, sembra opportuno, ai firmatari della presente proposta di legge, riassumere per grandi linee la ripartizione delle somme già finanziate dallo Stato con le due leggi n. 241

del 18 marzo 1968 e n. 94 del 15 aprile 1973 dell'ammontare complessivo di 360 miliardi circa e lo stato dei lavori al 31 dicembre 1973.

Ripartizione delle somme stanziare:

1) per la urbanizzazione delle aree necessarie al trasferimento totale o parziale dei 14 paesi totalmente o parzialmente distrutti, e per la costruzione delle opere a totale carico dello Stato sempre nei suddetti 14 paesi, compresi i 2.300 alloggi da affidare poi alla gestione dell'IACP circa	L. 150.000.000.000
2) per il contributo ai 12.500 privati che dovranno direttamente ricostruirsi l'abitazione	» 84.000.000.000
3) per le opere di risanamento dei centri soggetti a parziale trasferimento	» 50.000.000.000
4) per la riparazione delle abitazioni e degli edifici pubblici negli altri paesi (oltre ai 14)	» 50.000.000.000
5) per piccoli trasferimenti, spese dell'Ispettorato, ecc.	» 26.000.000.000
	<u>L. 360.000.000.000</u>

Situazione alla fine del 1973:

a) lavori appaltati nei 14 paesi totalmente o parzialmente distrutti circa	L. 63.000.000.000
b) lavori appaltati in altri comuni	» 13.000.000.000
c) contributi corrisposti ai privati per riparazione	» 6.000.000.000
	<u>L. 82.000.000.000</u>

Di fronte a questa situazione che ha come conseguenza il permanere di 25 mila famiglie

nelle baracche, lo Stato non può né deve restare indifferente e appare evidente che il problema da risolvere con priorità su tutti gli altri, è quello di dare un alloggio alle famiglie baraccate e in particolare a quelle dei 14 centri distrutti.

Mentre entro il corrente anno, se i lavori riprenderanno a ritmo pieno, sarà possibile ultimare e consegnare metà delle 2.300 abitazioni a totale carico dello Stato, nessuna delle 12.500 abitazioni da costruire col contributo dello Stato potrà essere iniziata dovendosi ancora procedere all'assegnazione dei lotti.

È questo l'aspetto più preoccupante del problema della ricostruzione sia per la ritardata assegnazione dei lotti fabbricabili, sia per le pratiche che ogni singolo proprietario dovrà svolgere per la redazione e approvazione del progetto, per la corresponsione del contributo, dell'acconto sul contributo e per l'affidamento dell'appalto.

Inoltre, come è noto, in base al disposto dell'articolo 49 della legge sulla casa, la n. 865, i lavoratori autonomi o dipendenti, residenti nei paesi da trasferire hanno diritto ad avere integrato il contributo fino alla copertura della spesa necessaria per costruire la prima unità immobiliare di tipo popolare.

Siccome in detti paesi, l'ottanta per cento della popolazione è formata da lavoratori autonomi o dipendenti e quindi in diritto di avvalersi dell'articolo 49, occorre fin d'ora prevedere la copertura finanziaria della conseguente spesa integrativa, valutabile ad oltre 50 miliardi, di cui soltanto due miliardi sono stati previsti nell'esercizio finanziario del 1974.

Ai titolari dei due contributi si è conferita, con l'articolo 4 della presente proposta di legge, la possibilità di delegare il compito della ricostruzione anche all'Ispettorato delle zone terremotate, il quale peraltro già provvede, come si è detto, alla costruzione dei 2.300 alloggi a totale carico dello Stato.

La proposta tende ad aumentare le scelte che potrà fare il titolare dei contributi. Egli infatti per legge potrà o costruirsi direttamente l'alloggio o provvedervi a mezzo di cooperative o delegando l'IACP o affidando il compito all'Ispettorato.

Se dopo sei anni nessun proprietario è stato messo ancora nelle condizioni di iniziare la ricostruzione della sua abitazione neppure lo Stato e la Regione hanno finora provveduto all'avvio delle opere tendenti alla rinascita socio-economica della valle del Belice in base agli impegni assunti con l'articolo 59

della legge n. 241 del 18 marzo 1968 e dalla Regione con la legge n. 1 del 2 febbraio 1968.

Gli stessi piani di sviluppo dell'agricoltura e per i quali sia lo Stato che la Regione hanno stanziato circa 50 miliardi, hanno avuto fino ad oggi una limitata attuazione.

Per far fronte a questa situazione che non ha mutato, in sei anni, le condizioni di quelle popolazioni, si sono riproposte, con gli articoli 10, 11 e 12 le proroghe di tutti i benefici già concessi, quali le esenzioni tributarie e del servizio civile in luogo del servizio militare.

Rivolgendo l'attenzione ai 14 paesi totalmente o parzialmente da trasferire, ove le condizioni di vita sono più drammatiche e ove potrebbe continuare a verificarsi il fenomeno dell'emigrazione, è facile prevedere che

se non si imprimeranno ai lavori ritmi accelerati, gran parte degli alloggi non potranno essere ultimati prima del 1976.

Per evitare che il problema del Belice sia ricordato soltanto nella ricorrenza del terremoto, l'articolo 14 prevede che ogni quattro mesi il Ministro dei lavori pubblici presenti al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori.

L'articolato seguente cerca di tradurre in disposizioni di legge le esigenze sopra elencate al fine di imprimere alla ricostruzione quel ritmo necessario al suo rapido compimento non solo per ridare a quelle popolazioni condizioni di vita degne di un paese civile, ma anche la fiducia nell'efficienza dello Stato democratico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contributi di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 241, richiamati e modificati dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono ulteriormente aumentati di un milione ciascuno.

ART. 2.

Per i proprietari di immobili da costruire o riparare, che costituiscano cooperative edilizie ai sensi del quarto comma dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 241 e successive modificazioni, l'anticipazione di cui all'undicesimo comma della legge suddetta è pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo spettante ad ogni singolo proprietario aderente alla cooperativa.

ART. 3.

Il contributo di cui all'articolo 49 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971 è esteso anche ai pensionati e alle casalinghe.

ART. 4.

Ai proprietari di una sola unità immobiliare a cui sono corrisposti i contributi nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, e i contributi di cui all'articolo 49 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971 è concessa la facoltà di poter delegare per la progettazione, costruzione o riparazione della loro abitazione anche l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 purché la richiesta sia inoltrata entro sei mesi dall'assegnazione del lotto fabbricabile.

ART. 5.

In deroga del disposto dell'articolo 18, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 241, per quanto concerne la gestione delle opere il pagamento delle rate di acconto relative alle opere e l'erogazione dei contributi, sarà disposto dal capo dell'Ispettorato sulla base degli stati di avanzamento mediante ordinativi escluso ogni altro atto prescritto dalle vigenti norme legislative o regolamentari.

Agli atti dell'Ispettorato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni.

ART. 6.

I primi quattro commi dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente articolo 1 l'ente appaltante dà preventivo avviso della gara pubblicandola sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica se l'importo dei lavori da appaltare è superiore a due miliardi, oppure sul *Bollettino ufficiale* della Regione ove ha sede la stazione appaltante per importi compresi tra 500 milioni e due miliardi.

Per importi di lavoro compresi entro 500 milioni la pubblicazione viene effettuata nell'albo dell'ente appaltante e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.

Quando l'ammontare dei lavori supera i 500 milioni è fatto obbligo all'ente appaltante di darne avviso anche a mezzo dei due quotidiani più diffusi della Regione ove ha sede la stazione appaltante ».

Il penultimo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La richiesta di invito non vincola l'amministrazione appaltante.

Gli inviti alle imprese debbono essere diramati allo scadere dei trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione della gara sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui giornali ove richiesto.

La pubblicazione non sarà ripetuta se dopo il primo esperimento la gara andasse deserta. Al secondo esperimento è consentita la gara in aumento ».

ART. 7.

In parziale deroga del terzultimo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 241, la corresponsione dei contributi agli aventi diritto è consentita anche in presenza di censi, canoni, livelli, diritti ed oneri di qualsiasi natura. L'Amministrazione dei lavori pubblici resta estranea ai rapporti tra i titolari dei citati diritti e il beneficiario del contributo.

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« I proprietari dei fabbricati da demolire a seguito dell'attuazione del piano di risanamento hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di esproprio in luogo dell'indennità di espropriazione, i benefici previsti a favore dei terremotati dalle leggi 18 marzo 1968, n. 241, 29 luglio 1968, n. 858 e dalla presente legge ».

ART. 9.

L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge 15 aprile 1973, n. 94 è esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1974, 1975 e 1976.

ART. 10.

I comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 sono esentati da tutti i tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1975.

ART. 11.

L'esenzione dai contributi richiamati dall'articolo 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge 15 aprile 1973, n. 94 viene prorogata al 1975. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto dallo Stato nella misura di lire 550 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975.

ART. 12.

All'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« Ai lavori della commissione partecipa con voto deliberativo il sindaco del comune interessato alla programmazione o alla variante ».

ART. 13.

Il Ministro dei lavori pubblici è tenuto a presentare ogni quattro mesi al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori delle opere di ricostruzione nella valle del Belice.